

# Sanzione di 30 euro al professionista che rifiuta il pagamento con bancomat

Potrebbe essere questa la conseguenza della modifica dell'art. 693 c.p.

/ Maurizio MEOLI

A breve l'obbligo (anche) dei **professionisti** di accettare pagamenti "elettronici" – con implicita necessità di munirsi di un POS, acronimo di *Point Of Sale*, che sta ad indicare lo strumento attraverso il quale è possibile effettuare pagamenti tramite carte di debito o di credito – potrebbe trovare una specifica sanzione.

Necessario, innanzitutto, ricapitolare lo stato dell'arte. Ai sensi del testo originario dell'[art. 15](#) comma 4 del DL 179/2012, "dal 1° gennaio 2014" i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di **prestazione di servizi**, anche professionali, avrebbero dovuto accettare anche pagamenti effettuati attraverso "carte di debito".

In relazione a tale disposizione normativa sono emersi dubbi concernenti sia "**natura**" che "ambito applicativo" dell'adempimento. Quanto al primo profilo, la ricostruzione prevalente individuava nell'adempimento, in ragione dell'assenza di sanzioni espresse, un mero onere suscettibile di determinare solo la fattispecie della mora del creditore ([artt. 1206](#) ss. c.c. ), che non libera il debitore dall'obbligazione.

Quanto alla **portata** del disposto normativo, l'art. 15 comma 5 del DL 179/2012 precisava che, con uno o più decreti ministeriali, sarebbero stati disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra. Con i medesimi decreti avrebbe potuto essere altresì disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale [24 gennaio 2014](#), contenente **definizioni e ambito di applicazione** dei pagamenti mediante carte di debito. In particolare, il decreto ha stabilito che: l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si sarebbe applicato a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi; in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici sarebbe valsa solo per le attività commerciali o professionali che avessero presentato un fatturato, nell'anno precedente a quello in corso del quale era effettuato il pagamento, superiore a 200.000 euro.

Il DM, inoltre, fissava la sua entrata in vigore al 28 marzo 2014 e precisava come, con un successivo decreto – da emanarsi nei 90 giorni dopo, ma mai intervenuto – sarebbe stato possibile: **individuare nuove soglie** e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli già fissati; disporre l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

L'[art. 9](#) comma 15-*bis* del DL 150/2013, inoltre, ha sostituito, nell'ambito dell'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, le parole "30 giugno 2014" alle precedenti "1° gennaio 2014". E, quindi, la ricordata disciplina, a partire dal **30 giugno 2014**, è divenuta applicabile nei confronti di tutti gli operatori coinvolti rispetto a richieste di pagamenti superiori a 30 euro.

Sulla materia è, poi, intervenuta la legge di stabilità 2016 ([art. 1](#) comma 900 della L. 208/2015). Una prima novità ha riguardato l'art. 15 comma 4 del DL 179/2012, imponendosi l'accettazione dei pagamenti non solo tramite carte di debito, ma anche con carte di credito (salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica).

Ulteriori modifiche sono state apportate all'art. 15 comma 5 del DL 179/2012. Da un lato, è stato soppresso qualsiasi riferimento ad eventuali **importi minimi**, con la conseguenza che la richiesta di pagamento tramite carte di debito o di credito potrebbe intervenire anche per importi inferiori a 30,00 euro; dall'altro, si è precisato che Decreti Ministeriali attuativi avrebbero dovuto prevedere, accanto alle modalità ed ai termini di attuazione della previsione normativa, anche le fattispecie costituenti illecito e l'importo delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Agli inizi dello scorso agosto, il Viceministro dell'Economia, Luigi Casero, aveva preannunciato che, entro settembre di quest'anno, sarebbe stato firmato il decreto che avrebbe introdotto le prime sanzioni per chi rifiuta il pagamento elettronico. Di tale provvedimento, tuttavia, non vi sono, attualmente, notizie ufficiali.

Nel frattempo, peraltro, il Consiglio dei Ministri del 15 settembre ha approvato, in via preliminare, il DLgs. che recepisce la Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 2 – *Payment Services Directive*) e adegua la normativa nazionale al Regolamento [751/2015/UE](#) (c.d. IFR - *Interchange fees regulation*) relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

Subito dopo il relatore del DLgs., Sergio Boccadutri, ha prospettato la possibilità di inserire in questo veicolo normativo modifiche all'[art. 693](#) c.p. – ai sensi del quale, in esito alla depenalizzazione operata dagli [artt. 32](#) e [33](#) della L. 689/1981, "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la **sanzione amministrativa** fino a 30 euro" – in modo tale da rendere l'illecito amministrativo operativo anche al caso di chi si rifiuta di ricevere pagamenti tramite POS.

Vedremo, nei prossimi giorni, quale sarà la strada che si preferirà percorrere.